

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14

Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

Oggetto: Istanza di parere, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - Comune di Andria - Bando di gara per l'affidamento dei servizi di gestione dello sportello Informagiovani - Clausola sociale di imponibile di manodopera - Compatibilità con il diritto comunitario- Non è conforme agli orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura comunitariamente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., la clausola sociale cd. di imponibile di manodopera, predisposta ai sensi dell'art. 69, del d. Lgs. n. 163/2006, che affermi un obbligo di assunzione del personale attualmente occupato, che preveda automatismi nell'applicazione dell'istituto e, in più, individui le specifiche figure professionali oggetto del suddetto obbligo. Afferma, infatti, la giurisprudenza che "la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010, Parere Avcp AG 41/2012 e delibera Avcp n. 97/2012, in cui si fa anche riferimento alla necessità di considerare, in tema di concreta applicazione della clausola, il contenuto del CCNL di categoria applicato di volta in volta dal nuovo aggiudicatario).

Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

La clausola sociale che affermi una mera priorità nell'assorbimento del personale attualmente occupato con tre chiare formule: "qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione", "si impegna, in via prioritaria", "qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa" è conforme ai principi del diritto comunitario e all'orientamento costantemente espresso dall'Autorità di vigilanza. non prevede, per come formulata, automatismi nell'assunzione e contempera espressamente l'obbligo di assunzione con la condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. La formulazione in esame, inoltre, non impone una determinata forma contrattuale, rimettendo tale scelta alla discrezionalità dell'aggiudicatario e si limita ad affermare un mero diritto di precedenza di alcuni lavoratori del precedente affidatario.